

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2866

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1991**

---

**Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale  
della Banca di sviluppo dei Caraibi**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca di sviluppo dei Caraibi è stata istituita il 26 gennaio 1970 ed ha sede a Barbados (West Indies).

La Banca rappresenta oggi la maggiore istituzione finanziaria di sviluppo che opera nella regione dei Caraibi. Il primo impulso alla sua creazione va ricercato in una risoluzione, adottata alla Conferenza di Ottawa del 1966 dai Paesi caraibici del Commonwealth britannico e dal Canada, che raccomandava appunto la costituzione di un istituto finanziario a carattere sub-regionale per lo sviluppo dei Paesi caraibici del Commonwealth britannico.

All'accordo istitutivo della Banca aderirono, nel 1970, sedici Paesi regionali (Giamaica, Trinidad e Tobago, Bahamas, Guyana, Barbados, Antigua, Belize, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia, St. Vincent, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos) e due Paesi non regionali (Canada e Regno Unito).

Scopo essenziale della Banca è quello di contribuire al progresso dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri e di promuovere la cooperazione economica e la integrazione tra gli stessi.

Per realizzare tali fini, la Banca:

a) assiste i Paesi membri nel coordinamento dei loro programmi di sviluppo per una migliore utilizzazione delle risorse, per rendere complementari le loro economie e promuovere lo sviluppo armonico del commercio sia internazionale che intraregionale;

b) favorisce la mobilitazione di risorse finanziarie addizionali, sia all'interno che all'esterno dell'ambito regionale;

c) finanzia progetti e programmi che tendono allo sviluppo della regione;

d) fornisce l'assistenza tecnica necessaria, particolarmente attraverso la messa a punto di programmi di preinvestimento, o

la concreta identificazione e preparazione di progetti;

e) promuove gli investimenti pubblici e privati in programmi di sviluppo, attraverso, tra l'altro, la collaborazione con le altre istituzioni finanziarie e la formazione di consorzi;

f) stimola ed incoraggia lo sviluppo del mercato dei capitali nell'ambito regionale;

g) intraprende tutte quelle altre attività necessarie alla realizzazione del proprio scopo.

Nel suo primo decennio di operatività la Banca ha rafforzato la sua base istituzionale allargando la partecipazione alla quasi totalità dei Paesi insulari ed ai più grandi Stati del Centro America. Ai Paesi membri fondatori si sono così aggiunti il Venezuela, la Colombia, Anguilla e Messico.

La Banca ha inoltre favorito la creazione al proprio interno di fondi speciali, con i quali finanziare operazioni a tasso agevolato; verso tali fondi ha cercato di attirare contributi volontari anche da parte di Paesi non membri.

Con gli inizi degli anni '80 la Banca, per adeguare le proprie capacità d'intervento alle necessità crescenti della regione caraibica, ha cercato di imprimere alle proprie strutture amministrative e finanziarie un cambiamento sostanziale, sia qualitativo che quantitativo.

Ha in primo luogo allargato la partecipazione dei Paesi industrializzati, rivolgendosi in particolare ai Paesi della Comunità europea; ha quindi proceduto a sostanziali aumenti di capitale, ristrutturando nel contempo le normative riguardanti i fondi agevolati. Il riscontro dei Paesi della Comunità è stato positivo. Dal 1985 al 1989 sono entrate nella Banca Francia, Italia e Germania. Il capitale autorizzato dalla Banca, originariamente di 50 milioni di dollari USA, è stato successivamente aumentato

nel 1972, nel 1974, nel 1980, nel 1983 e nel 1985. Al dicembre 1989 il capitale autorizzato era di 448.416 milioni di dollari, per un totale di 66.462 azioni, di cui 103.408 milioni di dollari di effettivo versato e 345.008 milioni di dollari di capitale «a chiamata».

Per mettere in condizioni la Banca di rispondere al ruolo preminente assunto nella regione, nel corso del 1989 è iniziata in seno al consiglio di amministrazione la discussione su un nuovo aumento generale del capitale. Nel maggio 1990 è stata approvata la relativa risoluzione da parte del Consiglio dei Governatori della Banca. È stato deciso un aumento di capitale di 200.004 milioni di dollari, di cui 40.004 da pagare effettivamente e 160.000 a chiamata, a garanzia delle obbligazioni della Banca.

Per il nostro Paese è prevista una quota di sottoscrizione di 2.075 azioni, del valore ciascuna di 6.031,74 dollari, di cui 415 azioni da pagare effettivamente e le restanti 1.660 facenti parte del capitale a chiamata. La quota da pagare ammonta a dollari 2.503.172,10 da versare in cinque rate uguali annuali a partire dal 1991.

La partecipazione dell'Italia a tale aumento generale del capitale della Banca è coerente con la politica, costantemente perseguita dal nostro Paese, di favorire lo sviluppo economico e sociale dei Paesi del terzo mondo.

In particolare attraverso la Banca dei Caraibi l'Italia può intervenire nel Centro America e nei Caraibi con uno strumento capace di operare con efficacia e compe-

tenza. Nello stesso tempo, si aprono al nostro Paese nuovi sbocchi economici per il trasferimento di tecnologia industriale e manodopera in un'area che presenta enormi carenze a questo livello e dove le nostre imprese non sono tradizionalmente presenti. Ciò mediante la partecipazione delle imprese italiane alle gare internazionali per l'aggiudicazione di commesse relative a progetti finanziati con le risorse della Banca stessa.

Proprio a questo riguardo, parallelamente all'aumento del capitale, è stato concordato con la Banca un programma di assistenza tecnica pari a 400.000 dollari da erogare nel 1991.

Con tale programma di collaborazione con la Banca si intende avvicinare le nostre imprese alla realtà della Banca stessa e quindi alla realtà dei Paesi in cui essa opera.

Nei due anni di collaborazione con la Banca infatti si è, da un lato, potuto registrare un forte interesse da parte delle imprese italiane, quelle soprattutto che già operano nella più vasta area dell'America Latina, ad espandersi nella regione caraibica; dall'altro lato, peraltro, tale inserimento è stato reso difficile dalla completa estraneità delle stesse con la zona in cui sono chiamate ad operare.

Per quanto sopra detto, è stato predisposto l'unito disegno di legge che all'articolo 1 autorizza la sottoscrizione al capitale della Banca, all'articolo 2 prevede il contributo per l'assistenza tecnica e all'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di che trattasi prevede una sottoscrizione da parte dell'Italia di 2.075 azioni, delle quali si pagheranno effettivamente solo 415 azioni, per un ammontare di dollari USA 2.503.172,10, essendo ogni azione pari a 6.031,74 dollari.

Il presumibile controvalore è stato calcolato in lire 3.200.000.000, che si pagheranno in cinque rate uguali annuali, di lire 640.000.000 ciascuna, a partire dal 1991.

È previsto inoltre un contributo di 400.000 dollari per l'assistenza tecnica, da erogare in unica soluzione nel 1991. Il controvalore presumibile è stato calcolato in lire 500.000.000.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198.

2. La quota dell'Italia per la sottoscrizione di tale aumento è di 2.075 azioni, delle quali si pagheranno effettivamente solo 415 azioni, per un corrispettivo di dollari USA correnti 2.503.172,10, da versare in cinque rate uguali annuali a partire dal 1991. Le restanti 1.660 azioni faranno parte del capitale a richiesta della Banca di sviluppo dei Caraibi.

**Art. 2.**

1. È autorizzato altresì un contributo di dollari USA 400.000 per l'assistenza tecnica svolta dalla suddetta Banca, da erogare in unica soluzione nell'anno 1991.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.140.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 640.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.